

Legge federale concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni

del 19 giugno 1959

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 41^{ter} capoversi 3 lettera *d* e 5, 42^{ter} e 42^{quater} della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 gennaio 1959,

decreta:

I. Contributi della Confederazione

Art. 1

Norma

¹ I contributi della Confederazione ai Cantoni sono graduati secondo la capacità finanziaria dei medesimi.

² Reciprocamente è graduata, giusta gli stessi criteri, la partecipazione finanziaria dei Cantoni ai compiti della Confederazione.

³ Le disposizioni della presente legge sono applicabili in quanto altre leggi o decreti federali non dispongano diversamente.

Art. 2

Misura della
capacità finan-
ziaria

¹ Il Consiglio federale, consultati i Governi cantonali, stabilisce la chiave di calcolo della capacità finanziaria dei Cantoni. Si terrà conto, in particolare, della potenzialità fiscale, della misura in cui l'attuano il Cantone, i Distretti e i Comuni e delle altre risorse finanziarie.

² In base a detta chiave di calcolo il Consiglio federale stabilisce un indice della capacità finanziaria di ciascun Cantone.²

Art. 3³

Graduazione
dei contributi

¹ La graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni avviene di norma secondo una scala mobile corrispondentemente agli indici. All'inizio e alla fine della graduatoria

RU 1959 953

¹ RS 101. Ai cpv. 3 lett. *d* e 5 dell'art. 41^{ter}, nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1958 375), corrispondono ora i cpv. 5 lett. *b* e 6 dello stesso.

² Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 1973, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1974 139; FF 1973 I 873).

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 1973, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1974 139; FF 1973 I 873).

secondo gli indici possono essere raggruppati i Cantoni ai quali si applicano le aliquote minime e, rispettivamente, massime.

² In casi speciali, i contributi federali possono essere graduati secondo la classificazione dei Cantoni giusta la capacità finanziaria.

³ Il Consiglio federale stabilisce i particolari circa la disposizione e l'applicazione della scala mobile, nonché la suddivisione dei Cantoni in classi secondo la loro capacità finanziaria. Esso stabilisce le aliquote dei contributi per compiti e opere interessanti più Cantoni.

Art. 4

Controllo
delle norme
d'attribuzione

La chiave di calcolo e la classificazione sono riesaminate ogni due anni.

Art. 5

Convenzioni
fiscali

I Cantoni che concludono con i contribuenti convenzioni che accordano privilegi fiscali ingiustificati sono attribuiti alla classe immediatamente superiore. Per i Cantoni che già appartengono alla classe più alta, i contributi federali sono calcolati mediante un coefficiente inferiore a quello minimo, in una misura, tuttavia, che non superi la metà della differenza tra il coefficiente massimo e il coefficiente minimo.

Art. 6⁴

Art. 7

Regioni
di montagna

¹ Le disposizioni esecutive delle leggi o dei decreti che, nell'assegnare contributi federali, tengono particolarmente conto delle regioni di montagna, stabiliranno in che misura debba essere considerata anche la capacità finanziaria dei Cantoni.

² Il Consiglio federale, dopo aver consultato i Governi cantonali, determina le parti del Paese che sono considerate regioni di montagna.

⁴ Abrogato dal n. 12 dell'all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi (RS 616.1).

II. Perequazione finanziaria mediante le quote cantonali dell'imposta federale diretta⁵

Art. 8⁶

Mezzi

Tredici trentesimi delle quote, spettanti ai Cantoni, dell'imposta federale diretta (13% del gettito d'imposta) sono devoluti alla perequazione finanziaria intercantonale.

Art. 9⁷

Ripartizione

¹ La somma annua delle quote devolute alla perequazione intercantonale è ripartita tra i Cantoni nel modo seguente:

- a. non meno di dieci tredicesimi giusta una scale mobile graduata secondo la capacità finanziaria dei Cantoni;
- b. non più di tre tredicesimi ai Cantoni che, in rapporto alla loro capacità fiscale, risultano particolarmente gravati dalla nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni o dal connesso aumento, da un quarto a tredici trentesimi (art. 8), della quota destinata alla perequazione finanziaria.⁸

² Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, disciplina i particolari.

Art. 10⁹

III. Modificazioni di leggi

Art. 11

Le seguenti leggi federali sono così modificate:

- a. Legge federale del 2 luglio 1886¹⁰ sulle misure da prendersi contro le epidemie di pericolo generale:

Art. 8 cpv. 1

...

⁵ Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984 (RU **1985** 1945; FF **1981** III 677). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 1945 1946; FF **1981** III 677).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU **1980** 1791; FF **1980** I 37).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 1945 1946; FF **1981** III 677).

⁹ Abrogato dal n. I della LF del 9 mar. 1967 (RU **1967** 1563; FF **1966** II 439).

¹⁰ [CS **4** 349. RS **818.101** art. 39 cpv. 2]

- b. Legge federale dell'8 dicembre 1905¹¹ sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo:

*Art. 10 ingr.*¹²

...

- c. Legge federale del 10 giugno 1925¹³ su la caccia e la protezione degli uccelli:

Art. 20 cpv. 1

...

Art. 21

...

- d.¹⁴ Legge federale del 20 settembre 1963¹⁵ sulla formazione professionale:

Art. 48 cpv. 4

...

- e.¹⁶ Legge federale del 19 marzo 1965¹⁷ sul sussidiamento delle spese cantonali per borse di studio:

*Art. 7 cpv. 2*¹⁸

...

- f.¹⁹ Legge federale del 28 giugno 1968²⁰ sull'aiuto alle università:

Art. 12 cpv. 1

...

¹¹ RS **817.0**

¹² L'art. 10 è abrogato.

¹³ [CS **9 552**; RU **1954 455** n. I n. 7, **1962 852**, **1971 855**, **1977 1907** art. 1, 2, **1981 497** art. 1. RS **922.0** art. 27 n. 1]

¹⁴ Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 1973, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU **1974 139 1476**; FF **1973 I 873**).

¹⁵ [RU **1965 321**, **1968 89**, **1972 1885**, RU **1975 1078** n. III; RS **220** in fine disp. fin. trans. tit. X n. II art. 6 n. 11, **611.04** n. I 331. RS **412.10** art. 75]

¹⁶ Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 1973, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU **1974 139 1476**; FF **1973 I 873**).

¹⁷ RS **416.0**

¹⁸ Questa disp. ha ora un nuovo testo.

¹⁹ Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 1973, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU **1974 139 1476**; FF **1973 I 873**).

²⁰ [RU **1968 1553**, **1972 711**; RS **611.02** n. I 24, **616.1** n. 5 all. RS **414.20** art. 20].

g.²¹ Decreto federale del 10 ottobre 1969²² concernente misure temporanee in favore della viticoltura:

Art. 2 cpv. 2

...

IV. Disposizioni transitorie e finali

Art. 12

Privilegi fiscali ingiustificati

Fino all'emanazione delle disposizioni esecutive dell'articolo 42^{quater} della Costituzione federale ²³, sono applicabili, per decidere se un Cantone accorda privilegi fiscali ingiustificati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le disposizioni del Concordato del 10 dicembre 1948²⁴ fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali.

Art. 13

Entrata in vigore

La presente legge ha effetto a contare dal 1° gennaio 1959. Gli articoli 8, 9 e 10²⁵ sono applicabili agli introiti a titolo d'imposta federale diretta a contare dal X periodo fiscale compreso.

Art. 14

Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge. Esso curerà di conformare alla medesima le graduazioni di contributi che fossero stabilite nelle disposizioni esecutive di altre leggi.

Art. 15²⁶

Disposizioni transitorie della revisione del 1980

¹ Gli articoli 8 e 9²⁷ modificati s'applicano per la prima volta alle quote cantonali dell'imposta federale diretta del 1980, ripartite all'inizio del 1981.

² Le somme destinate alla perequazione finanziaria in virtù di tali articoli corrispondono, per i primi tre anni del nuovo ordinamento, alla media aritmetica degli importi previsti dal vecchio e dal nuovo diritto.

²¹ Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 1973, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU **1974** 139 1476; FF **1973** I 873).

²² [RU **1970** 52; RS **611.04** n. I 1951]

²³ RS **101**

²⁴ RS **671.1**

²⁵ Trattasi degli art. 8, 9, 10 nel testo del 19 giu. 1959 (RU **1959** 953).

²⁶ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU **1980** 1791; FF **1980** I 37).

²⁷ Trattasi degli art. 8 e 9 nel testo del 20 giu. 1980 (RU **1980** 1791).

**Disposizioni finali della modificazione
del 3 ottobre 1973²⁸**

¹ La presente modificazione entra in vigore il 1° gennaio 1974. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entrata in vigore per quanto concerne i contributi alle spese dei Cantoni per prestazioni complete all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e a quella per l'invalidità.

² Il diritto previgente si applica ai progetti il cui finanziamento è stato deciso e per i quali le domande di sussidio sono state presentate alla Confederazione prima dell'entrata in vigore della presente modificazione come anche ai sussidi per spese correnti sorte prima del 1° gennaio 1974.

²⁸ RU 1974 139; FF 1973 I 873